

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Ai fondi pensione preesistenti

Alle società al cui interno sono istituiti fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Roma, - 5011. 2011
Prot. 5055

Trasmissione via e- mail

Oggetto: Richieste di deroga al limite del 20% sulla liquidità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del DM Tesoro 703/1996. Precisazioni.

Si fa riferimento ad alcune richieste di precisazione recentemente pervenute da parte di taluni dei soggetti in indirizzo in relazione alla possibilità di superamento del limite di detenzione di liquidità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del DM Tesoro 703/1996.

In particolare, in considerazione del protrarsi delle tensioni sui mercati finanziari e valutando, secondo il proprio prudente apprezzamento. l'utilità di poter detenere in liquidità una più consistente quota di risorse, detti soggetti hanno chiesto di sapere se sia necessario presentare a questa Commissione una specifica richiesta di deroga ai sensi dell'art. 4. comma 3, del citato DM Tesoro 703/1996 ovvero se sia tuttora possibile seguire le indicazioni già fornite al riguardo dalla Commissione medesima, contenute nella Circolare del 26 settembre 2008, prot. n.5481 (disponibile sul sito www.covip.it), diffusa in risposta a una richiesta all'epoca presentata da ASSOFONDIPENSIONE.

Al riguardo, si fa presente che la Commissione, nei mesi scorsi, ha già ritenuto di poter accordare detta deroga a singoli fondi pensione che hanno presentato apposita richiesta in tal senso. Preso atto dell'interesse pure di altri operatori, quale rappresentato anche da alcune associazioni di categoria, ad ampliare la quota detenuta in liquidità, la Commissione ritiene comunque che i fondi interessati possano fare riferimento alle indicazioni di cui alla citata Circolare del 26 settembre 2008, ponendo particolare attenzione alle valutazioni richieste al



00/87 Roma - Fin in Amiene 74 Feb. 16 1/18/17

M M

consiglio di amministrazione, alla informativa agli iscritti e, ove necessario, alla integrazione delle convenzioni di gestione in essere.

La deroga è da intendersi concessa per il periodo che il consiglio di amministrazione di ciascun fondo valuterà opportuno in relazione al protrarsi delle tensioni sui mercati.

I fondi e le società che si avvalgano di detta facoltà sono tenuti a dare pronta informativa alla Commissione delle iniziative effettivamente poste in essere al riguardo.

Distinti saluti.

100

)